

788

CASSAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione IV Penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Edoardo VERONELLI Presidente Est.
- 2. Dott.ssa Franca ANELLI Consigliere
- 3. Dott.ssa Silvana PETROMER Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale
 nei confronti di

59/19

Attualmente

ASSENTA

- Difesa dall' avv. Nicola Saettone, di fiducia, del foro di Milano
 A.W. BANDILLA (SOMMISTO RX ANI. 102 C.P.P.)

PARTE CIVILE:

omicidiato e difeso dall' avv. PAOLO
 Lanzavecchia del foro di Asti - Assente

N. MOD. 2/A/SG
 N. 788/18
 della Sentenza

1490 /2016
 del Reg. Gen.le. App.

12764 / 2012
REG. Notizie di Reato

UDIENZA
 del giorno
 02/02/2018

Depositata
 in Cancelleria

il 27 FEB. 2018
 Il Cancelliere
 IL CANCELLIERE
 dott. *[Signature]*

Estratto esecutivo a
 Procura Generale.....
 Proc. Rep. c/ Trib. di

 il
 Ufficio Corpi di reato di

 Estratto alla Prefettura di

 il
 Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
 P.M. c/o Trib. di

 il
 Il Cancelliere

Redatta scheda
 il
 Il Cancelliere

APPELLANTE

imputata Pubblico Ministero parte civile Procuratore Generale
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale monocratico di Milano
numero 8282 / 2015 del 10/11/2015

per i _reati_ di cui a:

Art. 61 C1 N11 CP - Art. 646 CP commesso in data 05/03/2012 luogo: MILANO

In esito all'odierna udienza dibattimentale

Sentito il Relatore Magistrato dott. Edoardo VERONELLI

Data la parola all'imputato Assente

Sentito il Procuratore Generale dott. ~~rsr~~ Barbisani

Sentiti i difensori AV. CHIARA BARDILLA DEL FONO DI MILANO IN SOSTITUZIONE
EX ART. 102 C.P.R. DALL'AV. NICOLA JAFFRONI DEL FONO DI MILANO |
AV. PADO LANTAVACCIA DEL FONO DI AFI

i quali concludono come da verbale d'udienza.

Con sentenza pronunciata il 10/11/2015 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, _____ è stata condannata, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante, alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidare in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000.00, in quanto ritenuta responsabile:

del delitto di cui agli artt. 646, 61 n. 11 c.p., perché- al fine di procurarsi un ingiusto profitto, nella sua qualità di dottore commercialista iscritta all'ordine dei Ragionieri Commercialisti di Milano, ed incaricata da _____, amministratore unico delle società "G _____

_____ aventi sede tutte in Milano via _____ di prestare la sua opera professionale, tra cui in particolare la tenuta della contabilità, la presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'aggiornamento dei libri contabili, relativamente alle società sopra indicate, a seguito della revoca degli incarichi professionali avvenuta nel mese di luglio 2011, si appropriava indebitamente e non restituiva, nonostante reiterate richieste, la documentazione contabile, ed in particolare i libri sociali, le schede contabili, i bilanci societari, le dichiarazioni fiscali e la documentazione di pertinenza delle società _____

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione di opera. In Milano in epoca anteriore e prossima al 05.03 .2012.

MOTIVI DI GRAVAME

Avverso la sentenza il difensore dell'imputata ha proposto appello assumendo le seguenti conclusioni:

- in via principale: assolvere l'imputata perché il fatto non sussiste o con la diversa formula che si riterrà di giustizia.
- In via subordinata, riconoscere ed applicare le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.p.. con giudizio di prevalenza sulla

contestata aggravante e, per l'effetto, ridurre la pena inflitta.

- In ogni caso, ridurre la pena inflitta.

1 - La difesa si duole che il Tribunale abbia aderito passivamente alla ricostruzione dei fatti presentata dalla parte offesa, in spregio della documentazione prodotta dalla difesa e dei testi escussi.

L'esame ha evidenziato l'assoluta inattendibilità del teste su un punto fondamentale, ovvero la consegna della documentazione contabile (o almeno parte di essa), dapprima negata decisamente, poi parzialmente ammessa. Non si vede come una testimonianza caratterizzata da tali incongruenze su elementi fondamentali dell'oggetto del presente procedimento possa essere posta a fondamento di una condanna.

Dalle missive menzionate dal Tribunale si ricava che l'imputata, ben prima della querela e del procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva trasmesso la documentazione richiesta a _____ informandolo di ciò. La circostanza risulta soprattutto comprovata da una prova documentale, prodotta dalla difesa all'udienza del 7.7.2015 e consistente nel "dettaglio spedizione GLS dell'11-12 luglio 2011 ricevuta in data 12.7.2011 dal _____ presso la propria abitazione _____ Trattasi del plico contenente documentazione contabile delle società del _____ al quale l'imputata ha sempre fatto riferimento, sia nelle sue mail e comunicazioni precedenti il presente giudizio, sia nel giudizio di primo grado, in occasione delle spontanee dichiarazioni. Nonostante la parte offesa non abbia mai saputo spiegare cosa contenesse il suddetto pacco il Giudice, tanto semplicemente quanto incomprensibilmente, l'ha ignorato, limitandosi ad argomentare come sia "alquanto inverosimile che una ragioniera/commercialista invii a mezzo corriere Traco della documentazione societaria senza nemmeno conservare la ricevuta di avvenuta consegna "

Quanto al ricorso ex art. 700 c.p.c., al quale il Giudice attribuisce valore probante, la difesa osserva che dalle relate di notifica agli atti, si evince che l'imputata non ne ha mai avuto conoscenza, non avendo provveduto al ritiro dell'atto entro il termine di dieci giorni.

Il non aver restituito alcunché all'esito del procedimento d'urgenza, ben potrebbe significare, al più, che nulla v'era più da restituire, avendovi già provveduto precedentemente, come comprovato in questa sede.

Né, come invece ritenuto dal Tribunale, l'azionare un giudizio civile o sporgere una querela, comprova che le ragioni ed i fatti ivi contenuti siano veri, poiché, tale accertamento, è demandato proprio ai Tribunali e alle Corti adite.

I testi _____ non hanno potuto, ovviamente, riferire circa il contenuto dei voluminosi faldoni portati presso la residenza della parte offesa (sarebbe stato anomalo il contrario) ma hanno comunque comprovato che ingente documentazione è stata consegnata brevi manu alla parte offesa, la quale, anche su questo punto, non ha saputo rivelare quali documenti fossero (se non quelli fiscali richiesti).

Priva di pregio è l'argomentazione svolta dal Tribunale, secondo la quale i faldoni in questione sarebbero comunque stati consegnati nella primavera /estate dell'anno 2011, come riferito dai testimoni sopra citati, mentre la stessa imputata nella email inviata all'_____

_____ che le chiedeva la restituzione di tutta la documentazione, ancora in data 19 ottobre 2011, mostrava chiaramente di avere ancora con sé ("tenere") le schede fornitori, posto che il verbo "tenere" è stato utilizzato impropriamente, in luogo di "ottenere".

Che il verbo "tenere" venga impropriamente utilizzato in tal senso è comprovato da mail trasmessa dalla _____ nel medesimo giorno (doc. 2 produzioni PM), laddove la stessa testualmente invita il _____ "a farmi tenere quanto prima le mie spettanze": non v'è dubbio alcuno che l'imputata stesse richiedendo il pagamento di tali spettanze, pur utilizzando il verbo "tenere".

Pare comunque risibile, a prescindere di qualsivoglia argomentazione, fondare un giudizio di responsabilità sull'uso di un verbo in una singola frase estrapolata dal contesto della singola mail (scritta fra l'altro tramite "Iphone" con correttore automatico che notoriamente induce spesso in errore), nonché dal tenore delle altre, a fronte di ben più importanti prove a discarico, quali documenti di



trasmissione (doc. i delle produzioni della difesa) e testimonianze.

3 - In via subordinata, la difesa osserva che le circostanze sopra esposte, se non ad una pronuncia di assoluzione, dovrebbero comunque essere considerate quantomeno con riguardo al riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante o, in ulteriore subordine, ad una minore severità nella quantificazione della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - In estrema sintesi, pacifica la circostanza che l'imputata aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla tenuta della documentazione contabile e fiscale delle tre società facenti capo all'imputato, le versioni divergono quanto all'adempimento dell'obbligo di restituzione della documentazione una volta revocato l'incarico: mentre () ha dichiarato di aver ricevuto soltanto qualche fattura della società ~~_____~~ l'imputata ha asserito di aver restituito alla parte civile tutta la documentazione in suo possesso e ha adombrato che il mancato svolgimento del suo incarico fosse dipeso da comportamenti non consoni del _____ stesso.

Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di comprovare la mancata restituzione di tutta la documentazione relativa alle società indicate nel capo di imputazione.

Tale giudizio è, ad avviso della Corte, pienamente condivisibile in quanto in alcun modo intaccato dai rilievi svolti dalla difesa in questa sede.

Ed invero:

la deposizione della persona offesa è del tutto coerente, avendo ben precisato, nel corso della sua deposizione, che i faldoni restituiti dall'imputata e fatti consegnare presso il bar V. _____

(paese ove si trova la sua residenza) contenevano in realtà documentazione relativa all'azienda vinicola della moglie e, solo in minima parte, fatture di una delle sue tre società;

la deposizione del teste, che ha fatto riferimento ad un contenzioso tributario a carico delle sue società per mancati adempimenti dell'imputata, che neppure lo avvertiva della notifica presso il suo studio degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate, delinea un quadro di rapporti pregressi che ben giustifica la mancata restituzione della documentazione da parte dell'imputata, che in tal modo avrebbe messo in evidenza le sue mancanze, con conseguenti oneri risarcitori;


i testi M _____ (entrambi tassisti che in più occasioni hanno accompagnato l'imputata nei suoi spostamenti) non sono stati comunque in grado di riferire il contenuto dei plichi consegnati dall'imputata (è comunque significativo che il teste _____ facendo riferimento ad essi, abbia fatto cenno esclusivamente alla società della moglie dell'imputato);

analoghe considerazioni valgono per i plichi inviati a mezzo corriere; al di là dell'interpretazione del verbo "tenere", di cui all'e-mail del 19 ottobre 2011, è del tutto logico il rilievo del primo Giudice, secondo il quale non avrebbe avuto senso per il _____ intraprendere un'azione giudiziaria, sostenendone i relativi costi e, ancor prima, rivolgersi ad un legale per sollecitare la restituzione di ciò che già aveva;

né pare condivisibile il rilievo svolto sul punto della difesa, posto che, come l'esperienza quotidiana insegna, un'iniziativa giudiziaria del tutto infondata è comunque giustificata dal perseguimento di un qualche interesse (ad es. ritardare un pagamento), mentre nel caso in esame l'iniziativa, se corrispondesse a verità la versione dell'imputata, sarebbe stata del tutto illogica;

ed è ancora del tutto illogico che, in un contesto così teso, l'imputata abbia restituito la documentazione richiestale senza pretendere alcuna ricevuta e senza poi azionare le sue pretese economiche; è poi ancora singolare che lo studio di una commercialista resti completamente abbandonato tanto da non consentire la notifica del ricorso ex art. 700 cpc e del successivo atto di precetto.

2 - Avuto riguardo al peso specifico dell'aggravante contestata e alla mancanza di qualsiasi segnale di resipiscenza o risarcitorio, non vi sono positivi elementi di valutazione per spingere oltre il giudizio ex



art 69 cpp, correttamente operato dal Tribunale in termini di equivalenza, apparendo altresì la pena irrogata del tutto congrua in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputata.

Alla conferma della penale responsabilità, consegue la condanna dell'imputata alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa relative al grado, liquiate come da dispositivo (nulla essendo dovuto per le voci fase introduttiva e fase istruttoria).

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 592 cpp

conferma

la sentenza emessa in data 10.11.2015 dal Tribunale di Milano, appellata da IVA che condanna al pagamento delle spese del grado nonché alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza e difesa, relative al grado, che liquida in€ 1800,00, oltre spese generali, IVA e cpa.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 2.2.2018

Il Presidente est.

F. Verzell

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Prenotato a debito (n. 1237/18 mod. 2A/SG)
ai sensi dell'art. 12, 2° comma, D.P.R. 115/2002,
contributo unificato 147,00
nei confronti di IVA
condannato al pagamento IVA parte
civile IVA
Milano, 02/03/18

